

**UOC Patrimonio e Tecnico**

**Il dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico  
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015  
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

**N. 173 del 26/02/2021**

**OGGETTO: PAGAMENTO DELLA SPESA INERENTE IL RINNOVO DEL CANONE SPECIALE RADIO TELEVISIONE ITALIANA PER UN IMPORTO DI € 407,35 PER L'ANNO 2021 ALLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA AI SENSI DEL RDL N. 246/1938**

Esercizi/o 2021 - conto 509010101    Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € 407,35**

- **Importo esercizio corrente: € 407,35**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

**Autorizzazione n°: 2021/118267.886**

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Patrimonio e Tecnico    Proposta n° DT-181-2021

**L'estensore**

**Anna Maria Camarca**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Francesco Proietto**

**Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico**

**Francesco Proietto**

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

***Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico***

- VISTO                      il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
- VISTO                      il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- VISTO                      la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- VISTO                      l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la delibera 1254 del 02.12.2020;
- VISTA                      la deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai Dirigente del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;
- PREMESSO              che questi Istituti Fisioterapici Ospitalieri, presso la sede in via Elio Chianesi 53, detengono più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni;
- VISTO                      l'art.1 del RDL. N.246/1938 che prevede che: *“Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento”*;
- CONSIDERATO          che questi Istituti sono tenuti al pagamento del rinnovo del nuovo canone speciale relativo alla Categoria D “Ospedali” in vigore dal 1° gennaio 2017 n. D 73456 per l'anno 2021 da corrispondere alla RAI – Radiotelevisione italiana SpA per un importo di € 407,35 in allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale (All. 1);
- RITENUTO                pertanto opportuno procedere al pagamento del canone speciale alla RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. la cui spesa ammonta ad € 407,35 da registrare nel bilancio di questi Istituti sul conto 5.09.01.01.01 anno 2021;
- ATTESTATO              che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.

## DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- procedere al pagamento con bollettino postale di € 407,35 alla RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. del nuovo canone speciale relativo alla Categoria D “Ospedali” in vigore dal 1° gennaio 2017 n. D 73456 per l’anno 2021;
- addebitare gli importi sopraccitati nel bilancio di questi Istituti sul conto 5.09.01.01.01 anno 2021;

La UOC Patrimonio e Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

**Francesco Proietto**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

## TARIFFE DEI CANONI SPECIALE TV

Importi in EURO per NUOVI CANONI SPECIALI in vigore dal 1° gennaio  
2021

		Categoria A	Categoria B	Categoria C	Categoria D	Categoria E
<b>DA GENNAIO A DICEMBRE</b>	IMPORTI	<b>6.789,40</b>	<b>2.036,83</b>	<b>1.018,40</b>	<b>407,35</b>	<b>203,70</b>
<b>DA FEBBRAIO A DICEMBRE</b>	IMPORTI	<b>6.350,64</b>	<b>1.905,20</b>	<b>952,57</b>	<b>381,01</b>	<b>190,54</b>
<b>DA MARZO A DICEMBRE</b>	IMPORTI	<b>5.773,30</b>	<b>1.732,00</b>	<b>865,98</b>	<b>346,37</b>	<b>173,21</b>
<b>DA APRILE A DICEMBRE</b>	IMPORTI	<b>5.195,98</b>	<b>1.558,80</b>	<b>779,38</b>	<b>311,74</b>	<b>155,90</b>
<b>DA MAGGIO A DICEMBRE</b>	IMPORTI	<b>4.618,64</b>	<b>1.385,60</b>	<b>692,78</b>	<b>277,10</b>	<b>138,57</b>
<b>DA GIUGNO A DICEMBRE</b>	IMPORTI	<b>4.041,32</b>	<b>1.212,40</b>	<b>606,18</b>	<b>242,47</b>	<b>121,25</b>
<b>DA LUGLIO A DICEMBRE DA GENNAIO A GIUGNO</b>	IMPORTI	<b>3.463,98</b>	<b>1.039,20</b>	<b>519,58</b>	<b>207,82</b>	<b>103,93</b>
<b>DA AGOSTO A DICEMBRE DA FEBBRAIO A GIUGNO</b>	IMPORTI	<b>2.886,66</b>	<b>866,00</b>	<b>432,98</b>	<b>173,19</b>	<b>86,61</b>
<b>DA SETTEMBRE A DICEMBRE DA MARZO A GIUGNO</b>	IMPORTI	<b>2.309,32</b>	<b>692,80</b>	<b>346,39</b>	<b>138,55</b>	<b>69,28</b>
<b>DA OTTOBRE A DICEMBRE DA APRILE A GIUGNO</b>	IMPORTI	<b>1.732,00</b>	<b>519,60</b>	<b>259,79</b>	<b>103,92</b>	<b>51,97</b>
<b>DA NOVEMBRE A DICEMBRE DA MAGGIO A GIUGNO</b>	IMPORTI	<b>1.154,66</b>	<b>346,40</b>	<b>173,19</b>	<b>69,27</b>	<b>34,64</b>
<b>DICEMBRE O GIUGNO</b>	IMPORTI	<b>577,34</b>	<b>173,20</b>	<b>86,60</b>	<b>34,64</b>	<b>17,33</b>

A titolo informativo si indicano gli importi per le diverse categorie

#### **CATEGORIA A**

alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento:

[Tabella importi](#)

---

#### **CATEGORIA B**

alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso:

[Tabella importi](#)

---

#### **CATEGORIA C**

alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari:

[Tabella importi](#)

---

#### **CATEGORIA D**

alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici:

[Tabella importi](#)

---

#### **CATEGORIA E**

strutture ricettive (\*) di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421:

(\*) sono: Alberghi, Motels, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere, ecc. (DPCM 13/09/2002)

[Tabella importi](#)

---